



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## SANTA MARIA CV

**Oggetto:** negoziazione assistita - novità introdotte dalla L 206 del 26 novembre 2021 in vigore dal 22/06/2022 – prime indicazioni attuative -

La legge 206/21, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha introdotto delle novità in materia di negoziazione assistita e la relativa disciplina entrerà in vigore il prossimo 22 giugno.

La normativa, in particolare, estende l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita anche ai procedimenti volti a disciplinare:

- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già stabilite;
- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già stabilite;
- l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell'assegno eventualmente già determinato;
- gli alimenti dovuti ai sensi dell'art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.

Passando all'analisi delle norme, l'art. 1 al c. 35:

ha modificato la rubrica dell'art. 6 del D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, aggiungendo alla "*lettera a*" le parole "*di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la loro modifica e di alimenti*;

ha introdotto alla *lettera b* il **comma 1-bis** del seguente tenore:



**1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni);**

ha adeguato la *lettera c* il comma 3 alle nuove disposizioni, lasciando invariato il resto del testo normativo ( l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai **commi 1 e 1-bis**, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.** Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5).

Alla luce delle modifiche normative appare, pertanto, opportuno elencare la documentazione che dovrà essere depositata a questa Procura della Repubblica a corredo dell'accordo:

#### **SEPARAZIONI :**

- **estratto per riassunto dell'atto di matrimonio**, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il certificato va prodotto in originale o, se trasmesso a mezzo pec, corredato della pec di trasmissione del predetto Comune;
- i certificati di **stato di famiglia e residenza** di entrambi i coniugi vanno prodotti in originale o, se trasmessi a mezzo pec, corredati della pec di

trasmissione del Comune di residenza o acquisiti accedendo all'anagrafe nazionale;

## **DIVORZI :**

- **estratto per riassunto dell'atto di matrimonio** con annotazioni rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il certificato va prodotto in originale o, se trasmesso a mezzo pec, corredato della pec di trasmissione del predetto Comune;
- I certificati di **stato di famiglia e residenza** di entrambi i coniugi vanno prodotti in originale o, se trasmessi a mezzo pec, corredati della pec di trasmissione del Comune di residenza o scaricati accedendo all'anagrafe nazionale;

### *ad integrazione va prodotto uno dei seguenti atti:*

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita (ex art 6 legge 62/14);
- copia autentica dell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale dello stato civile e certificazione ovvero copia conforme del verbale di comparizione delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile (ex art 12 legge 162/2014);
- copia autentica del ricorso con verbale di separazione consensuale/o verbale di comparizione dei coniugi e decreto di omologa;
- copia autentica del verbale dell'udienza di comparizione presidenziale in sede di separazione;
- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.

Gli atti estratti dal fascicolo telematico possono essere prodotti in copia analogica conforme alla copia informatica munita dell'attestazione di conformità dell'avvocato;

## **MODIFICHE :**

- **estratto per riassunto dell'atto di matrimonio** rilasciato con annotazioni dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il certificato va prodotto in originale o, se trasmesso a mezzo pec, corredato della pec di trasmissione del predetto Comune;
- I certificati di **stato di famiglia e residenza** di entrambi i coniugi vanno prodotti in originale o, se trasmessi a mezzo pec, corredati della pec di

trasmissione del Comune di residenza o acquisiti accedendo all'anagrafe nazionale.

#### **IN CASO DI MODIFICA DELLA SEPARAZIONE:**

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita (ex art 6 legge 62/14);
- copia autentica dell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale dello stato civile e certificazione ovvero copia conforme del verbale di comparizione delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile (ex art 12 legge 162/2014);
- copia autentica del ricorso con verbale di separazione consensuale/o verbale di comparizione dei coniugi e decreto di omologa;
- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.

#### **IN CASO DI MODIFICA DEL DIVORZIO:**

- copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con negoziazione assistita (ex art 6 legge 62/14);
- copia autentica dell'accordo di divorzio sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale dello stato civile e certificazione ovvero copia conforme del verbale di comparizione delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile (ex art 12 legge 162/2014);
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato.

Gli atti che possono essere estratti dal fascicolo telematico possono essere prodotti in copia analogica conforme alla copia informatica munita dell'attestazione di conformità dell'avvocato.

Nei casi introdotti dalla l. 206/21 in vigore dal 22/06/2022 ovvero:

- -modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- -modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni eventualmente già determinate;

- -assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e modifica delle condizioni eventualmente già determinate
- alimenti dovuti ai sensi dell'art 433 c.c. e modifica delle condizioni eventualmente già determinate:
- **atto di nascita** del figlio minorenni o maggiorenne. Il certificato va prodotto in originale o, se trasmesso a mezzo pec, corredato della pec di trasmissione del Comune o scaricato accedendo all'anagrafe nazionale;
- certificati di **stato di famiglia e residenza** di entrambi i coniugi che andranno prodotti in originale o, se trasmessi a mezzo pec, corredati della pec di trasmissione del Comune di residenza o scaricati accedendo all'anagrafe nazionale;

Per le separazioni, i divorzi e le modifiche di separazioni o divorzi in caso di:

- **Figli maggiorenni economicamente autosufficienti** l'accordo dovrà essere integrato dall'autodichiarazione resa dal figlio maggiorenne, ai sensi del DPR n 445/2000 recante firma autografa e copia del documento d'identità.
- **figli portatori di handicap ex art 104/1992** dovrà essere allegata la certificazione sanitaria attestante l'esistenza della disabilità.

**Tutta la documentazione prodotta, deve essere in corso di validità, e tale è quella rilasciata nei sei mesi antecedenti il deposito.**

Si comunichi a:

colleghi magistrati  
 presidente COA Santa Maria CV  
 dirigente amministrativo  
 funzionario affari civili

Si pubblichino sul sito della Procura.

Santa Maria CV, 22 giugno 2022

**Carmine Renzulli proc. ff**

